

**CIRCOLARE INFORMATIVA n. 4 - Gennaio 2007****COMUNICAZIONI PREVENTIVE DI ASSUNZIONE**  
**AL CENTRO PER L'IMPIEGO**  
**Chiarimenti Ministeriali**

Facendo seguito alla nostra Circolare Informativa n.1/2007 (*allegata*), in merito all'obbligo **con decorrenza dal 1° gennaio 2007** delle **comunicazioni preventive** per instaurazione di un rapporto di lavoro, con la presente evidenziamo alcune particolarità emerse a seguito dell'emanazione della nota n.440 del 04.01.2007 del Ministero del Lavoro.

**Oggetto della comunicazione**

- Il Ministero ha chiarito che l'obbligo di comunicazione riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro
- subordinato (qualunque sia la tipologia contrattuale),
  - **autonomo** in forma coordinata e continuativa:
    - **agenti e rappresentanti di commercio**
    - **collaborazione coordinate e continuative ex art.409, n.3, Codice di Procedura Civile**
    - lavoro a progetto;
  - di socio lavoratore di cooperativa,
  - di associato in partecipazione con apporto di lavoro.

Dal chiarimento, rimane il dubbio se anche per gli **Amministratori di società ed enti**, figura rientrante nelle **collaborazione coordinate e continuative ex art.409, n.3, Codice di Procedura Civile**, sorga l'obbligo della comunicazione.

**Modulistica**

La modulistica da utilizzare è quella attualmente in uso (modello C/ASS) e relativamente all'instaurazione dei rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa**, dovrà contenere:

- Dati relativi al datore di lavoro ed al lavoratore;
- Tipo di rapporto (rapporto di agenzia, co.co.co., lavoro a progetto);
- Data inizio e fine del rapporto;
- Corrispettivo lordo;
- Attività e mansioni (Descrittivo).

Anche la **Cessazione del Rapporto di Lavoro** andrà comunicata utilizzando il modello C/CRL attualmente in uso.

**Termini e modalità di comunicazione**

Tutti i datori di lavoro sono tenuti a comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il **giorno antecedente**, mediante **documentazione di data certa**.

E' stato chiarito che il **termine** entro il quale è necessario effettuare la comunicazione **scade alle ore 24 del giorno antecedente** a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e la scadenza del termine in un **giorno festivo non comporta l'automatico differimento dell'obbligo di comunicazione al giorno successivo**: cioè qualora il giorno antecedente all'assunzione cada di giorno festivo, la comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro le ore 24 del medesimo giorno.

Se il rapporto di lavoro del quale si è data comunicazione preventiva, per qualsiasi ragione, non venga instaurato effettivamente, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente tale situazione al servizio competente. Tale comunicazione comunque deve essere inoltrata non oltre i cinque giorni successivi.

Rimaniamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

**CIRCOLARE INFORMATIVA n. 1 - Gennaio 2007****FINANZIARIA 2007  
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2007 I NUOVI TERMINI PER LE  
COMUNICAZIONI PREVENTIVE DI ASSUNZIONE  
AL CENTRO PER L'IMPIEGO**

Informiamo che, a seguito dell'approvazione della Legge Finanziaria 2007,

**con decorrenza dal 1° gennaio 2007,**

tutte le **comunicazioni** relative alla instaurazione di un rapporto di lavoro

- **subordinato** (qualunque sia la tipologia contrattuale),
- di **collaborazione coordinata e continuativa** e di **collaborazione a progetto**,
- di **socio lavoratore** di cooperativa,
- di **associato in partecipazione con apporto di lavoro**,

da parte di **tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli**, nonché da parte degli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, vanno **effettuate al Centro per l'Impiego competente**

**entro il giorno antecedente**

il giorno di assunzione, attraverso documentazione avente data certa di trasmissione, allineando così i termini già in vigore dal 3 ottobre 2006 per le comunicazioni dei datori di lavoro del solo **settore edile**.

La medesima procedura si applica ai **tirocini di formazione e orientamento** e ad ogni altra forma di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

Rimane invariato il termine di 5 giorni per le comunicazioni al Centro per l'Impiego delle variazioni del rapporto di lavoro (cessazione, trasformazione, proroga).

Rimane invariato anche l'obbligo di effettuare la DNA (Denuncia Nominativa Assicurati) all'INAIL nello stesso giorno dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Viene inoltre abrogato l'obbligo di comunicazione alla Questura dell'assunzione dei cittadini extracomunitari.

**Nota Finale**

Viene infine previsto che - da quando diverrà operativo il modello unificato ex art.4-bis, comma 7, del D.Lgs. n.181/2000 - le comunicazioni di assunzione, cessazione, proroga, trasformazione, trasferimento del lavoratore, il distacco, la modifica della ragione sociale, il trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa, diverranno valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, degli altri Istituti Previdenziali interessati nonché della Prefettura UTG per le comunicazioni di assunzione e cessazione dei rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari.